



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Decisione

Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 39S/2016 a carico di Francesco

Brollo (minore)

A) a seguito dell'invio, in data 15 luglio 2016, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo Sig. Paolo Santi, in relazione a quanto avvenuto in occasione del primo giro del Campionato Nazionale a Squadre G. Sabini disputato presso il Golf Club Asiago nei giorni 10 ed 11 Luglio 2016, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore Francesco Brollo, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).

B) In particolare, nel citato rapporto informativo si segnalava che il minore veniva squalificato dalla suddetta gara per infrazione alla regola 6-6/d a seguito di verifica che il risultato della buca 9 indicato sullo score era di tre colpi inferiore a quanto effettivamente conseguito.

C) In data 25 luglio, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf inoltrava il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

D) In data 3 agosto 2016, il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, comunicava al minore Francesco Brollo la data di fissazione della decisione e lo convocava per l'udienza in pari data.

E) In data 20 settembre 2016 la Sig.ra Elena Silvani, madre di Francesco, inviava una memoria difensiva.

F) In data 23 settembre 2016 si teneva l'udienza alla quale compariva personalmente Francesco accompagnato dalla madre Sig.ra Elena Silvani.

In base al rapporto informativo non risulta in contestazione il fatto che Francesco abbia firmato e consegnato uno score con indicato un punteggio alla buca 9 inferiore rispetto a quello effettivamente conseguito (4 anziché 7).

Risulta altresì pacifico dal rapporto informativo che Francesco sullo score a sue mani, nella colonna dei propri colpi, abbia marcato come proprio punteggio alla buca 9 un 4 anziché 7.

Risulta altrettanto pacifico che Francesco abbia inizialmente negato che il numero da lui segnato sullo score fosse 4, sostenendo che fosse 7.

Nel corso dell'udienza, Francesco confermava l'accadimento dei fatti come sopra descritto, rammaricandosi e pentendosi per non avere controllato diligentemente il suo score in recording area e per avere insistito nel considerare 7 il 4 segnato di suo pugno nella colonna dei propri risultati.

Si contesta pertanto al minore di aver sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, ravvisando nel suo comportamento l'elemento soggettivo del dolo.

L'atteggiamento processuale del minore, unitamente al fatto che la squalifica dalla gara sia avvenuta a seguito di autodenuncia, essendosi Francesco presentato alla recording area (sia pur "esortato" dal Sig. Trouchet) per visionare la correttezza del proprio score, nonché la sua giovane età, debbono essere considerate circostanze attenuanti per la determinazione della sanzione.

Tutto ciò premesso

- visti gli atti del procedimento n. 39S/2016 relativi al minore Francesco Brollo;
- valutato il contenuto del rapporto informativo pervenuto alla F.I.G. da parte del Direttore di Torneo Sig. Paolo Santi;
- letta la memoria della Sig.ra Elena Silvani del 20.9.2016;
- valutate le dichiarazioni rese dal minore nel corso dell'udienza del 23.9.2016;
- lette ed applicate le norme dello Statuto Federale nonché del Regolamento di Giustizia;

- considerato il comportamento processuale del minore;
- considerato quanto previsto dall'art. 17 primo comma lettera c) e tenuto in considerazione quanto disposto dall'art. 20 e dall'art. 14 primo comma n. 6) del Regolamento di Giustizia,

il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, nella sua qualità di Giudice Sportivo Nazionale, infligge a Francesco Brollo la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di 6 mesi.

Milano 26.9.2016



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)